

La Corte di giustizia UE traccia i presupposti per la configurabilità delle federazioni sportive nazionali quali organismi di diritto pubblico nel senso che una federazione sportiva nazionale, come FIGC, può essere assoggettata alle norme in materia di affidamento degli appalti pubblici se esercita attività di interesse generale aventi carattere non industriale o commerciale. Tuttavia, occorre anche che una federazione siffatta, dotata di personalità giuridica, sia sottoposta al controllo di un'autorità pubblica, come il CONI, nel senso che tale autorità deve poter influire sulle decisioni della federazione in materia di appalti pubblici.

La sentenza si caratterizza anche per la scelta della Corte di fornire, in continuità con la propria giurisprudenza, al giudice nazionale precisazioni dirette a "guidarlo" nella sua decisione, nel caso di specie involgente la verifica del grado di dipendenza della FIGC dal CONI.

**Corte di giustizia dell'Unione europea, sez. IV, 3 febbraio 2021, C-155/19 e C-156/19, Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC)**

**Contratti pubblici – Procedure di affidamento – Organismi di diritto pubblico – Federazione sportiva nazionale – Configurabilità – Presupposti**

*L'articolo 2, paragrafo 1, punto 4, lettera a), della direttiva n. 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sugli appalti pubblici e che abroga la direttiva 2004/18/CE, deve essere interpretato nel senso che un'entità investita di compiti a carattere pubblico tassativamente definiti dal diritto nazionale può considerarsi istituita per soddisfare specificatamente esigenze di interesse generale aventi carattere non industriale o commerciale, ai sensi della disposizione sopra citata, quand'anche essa sia stata creata non già sotto forma di amministrazione pubblica, bensì di associazione di diritto privato, e alcune delle sue attività, per le quali essa è dotata di una capacità di autofinanziamento, non abbiano carattere pubblico.*

*Il secondo dei criteri alternativi previsti dall'articolo 2, paragrafo 1, punto 4, lettera c), della direttiva n. 2014/24/UE deve essere interpretato nel senso che, nel caso in cui una federazione sportiva nazionale goda, in virtù del diritto nazionale, di autonomia di gestione, la gestione di tale federazione può considerarsi posta sotto la vigilanza di un'autorità pubblica soltanto qualora da un'analisi complessiva dei poteri di cui tale autorità dispone nei confronti della federazione suddetta risulti che esiste un controllo di gestione attivo il quale, nei fatti, rimette in discussione l'autonomia di cui sopra fino al punto di consentire all'autorità summenzionata di influire sulle decisioni della federazione stessa in materia di appalti pubblici. La circostanza che le varie federazioni sportive nazionali esercitino un'influenza sull'attività dell'autorità pubblica in questione in virtù della loro partecipazione maggioritaria in seno ai principali organi collegiali deliberativi di quest'ultima è rilevante soltanto qualora sia possibile dimostrare che ciascuna delle suddette federazioni, considerata*

*singolarmente, è in grado di esercitare un'influenza significativa sul controllo pubblico esercitato da tale autorità nei confronti della federazione stessa, con la conseguenza che tale controllo venga neutralizzato e la federazione sportiva nazionale torni così ad avere il dominio sulla propria gestione, e ciò malgrado l'influenza delle altre federazioni sportive nazionali che si trovano in una analoga situazione (1).*

(1) I. – Con la pronuncia in rassegna la Corte di giustizia UE ha perimetrato i presupposti per la configurabilità di una federazione sportiva nazionale e, nel caso di specie, della FIGC quale organismo di diritto pubblico.

La domanda pregiudiziale era stata promossa con ordinanza del Consiglio di Stato, sez. V, 12 febbraio 2019, n. 1007 (oggetto della News US in data 22 febbraio 2019), coeva all'omologa ordinanza 12 febbraio 2019, n. 1006 (entrambe in *www.lamministrativista.it* del 14 febbraio 2019, con nota di TRANQUILLI), con la quale erano stati posti quesiti interpretativi relativi alla qualificabilità della FIGC, quale organismo di diritto pubblico, come tale tenuto all'osservanza della disciplina europea relativa alla scelta del contraente, con conseguente attrazione alla giurisdizione del giudice amministrativo, ai sensi dell'art. 133, comma 1, lett. e), n. 1, cod. proc. amm.

La vicenda contenziosa nella quale si è innestato il rinvio pregiudiziale deciso con la pronuncia in rassegna si è così articolata:

- a) la società ricorrente in primo grado ha impugnato dinanzi al T.a.r. per il Lazio gli atti della procedura negoziata plurima indetta dalla della FIGC per l'affidamento dei servizi di facchinaggio al seguito delle squadre nazionali e presso il magazzino federale di Roma, per la durata di un triennio, alla quale la ricorrente era stata invitata;
- b) in particolare la ricorrente ha contestato le modalità di svolgimento della procedura di gara sotto il profilo della violazione delle regole di pubblicità previste dal Codice dei contratti pubblici (decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50);
- c) il T.a.r. per il Lazio, sez. I, 13 aprile 2018 nn. 4100 e 4101 (la prima in *www.lamministrativista.it* del 18 aprile 2018, con nota di L. NADIR SERSALE), ha accolto il ricorso ed annullato l'aggiudicazione in favore della contro interessata, ciò dopo avere qualificato la FIGC come organismo di diritto pubblico e pertanto ha respinto l'eccezione di difetto di giurisdizione sollevata dalle parti (e dopo avere del pari respinto l'eccezione di irricevibilità del ricorso per mancata tempestiva impugnazione della lettera di invito);
- d) la FIGC e la contro interessata hanno interposto separati appelli: la quinta sezione del Consiglio di Stato ha, quindi, promosso il rinvio pregiudiziale volto a chiarire se la FIGC soddisfi alcuni presupposti, enunciati dalla direttiva di cui sopra, per

poter essere qualificata come “*organismo di diritto pubblico*” ed essere così tenuta ad applicare le norme in materia di affidamento degli appalti pubblici.

II. – La Corte di giustizia, dopo una ricostruzione del quadro normativo di riferimento anche sulla base delle precedenti direttive UE (e correlata giurisprudenza, citata), ha affermato che una federazione sportiva nazionale, come la FIGC, può essere assoggettata alle norme in materia di affidamento degli appalti pubblici se esercita attività di interesse generale aventi carattere non industriale o commerciale: tuttavia, occorre anche che una federazione siffatta, dotata di personalità giuridica, sia sottoposta al controllo di un’ autorità pubblica, come il CONI, nel senso che tale autorità deve poter influire sulle decisioni della federazione in materia di appalti pubblici.

Una volta ribadito, in linea con la pregressa giurisprudenza, che spetta al giudice del rinvio, quanto ai rapporti CONI-FIGC verificare, alla luce delle considerazioni svolte, se i diversi poteri del primo nei confronti della seconda mostrino, nel complesso, l’ esistenza di una dipendenza cui si accompagna una possibilità di influenza (con le connesse conseguenze in punto di qualificabilità della FIGC quale organismo di diritto pubblico), ha articolato il proprio iter argomentativo, di risposta ai quesiti sollevati, come segue:

- e) quanto alla questione se sulla base delle caratteristiche della normativa interna relativa all’ ordinamento sportivo la FIGC sia qualificabile come organismo di diritto pubblico, in quanto istituito per soddisfare specificatamente esigenze di interesse generale, aventi carattere non industriale o commerciale:
  - e1) un’ entità deve essere qualificata come “*organismo di diritto pubblico*” qualora essa: I) in primo luogo, sia stata istituita per soddisfare specificatamente esigenze di interesse generale, aventi carattere non industriale o commerciale; II) in secondo luogo, sia dotata di personalità giuridica; III) in terzo luogo, sia finanziata in modo maggioritario dallo Stato, dalle autorità regionali o locali o da altri organismi di diritto pubblico, oppure la sua gestione sia posta sotto la vigilanza di tali autorità o organismi, oppure il suo organo di amministrazione, di direzione o di vigilanza sia costituito da membri più della metà dei quali è designata dallo Stato, da autorità regionali o locali o da altri organismi di diritto pubblico;
  - e2) detti requisiti sono cumulativi, fermo restando che i tre criteri menzionati nell’ ambito del terzo requisito hanno invece carattere alternativo;
  - e3) in relazione al primo dei tre requisiti, il diritto UE ha inteso sottoporre alle norme vincolanti sugli appalti pubblici soltanto le entità create allo scopo specifico di soddisfare esigenze di interesse generale aventi carattere non industriale o commerciale e l’ attività delle quali risponda a siffatte esigenze (ciò che deve essere oggettivamente verificabile);

- e4) nel caso di specie, poiché in Italia lo sport è oggetto di compiti a carattere pubblico espressamente attribuiti alle federazioni ai sensi della disciplina interna e considerato che le competenze del CONI (art. 23 Statuto) sembrano prive di carattere industriale o commerciale (ciò che va verificato dal giudice del rinvio), una federazione sportiva nazionale può dirsi soddisfare il requisito enunciato all'art. 2, par. 1, punto 4, lettera a), della direttiva n. 2014/24/UE;
- e5) in tal senso va, ulteriormente evidenziato che: I) una tale conclusione non è invalidata dal fatto che la FIGC abbia la veste giuridica di un'associazione di diritto privato e che la sua creazione non deriva, di conseguenza, da un atto formale istitutivo di un'amministrazione pubblica (la nozione di "*organismo di diritto pubblico*" deve ricevere un'interpretazione funzionale indipendente dalle modalità formali della sua attuazione); II) è irrilevante il fatto che la FIGC persegua, a fianco delle attività di interesse generale, altre attività che costituiscono una gran parte dell'insieme delle sue attività e che sono autofinanziate (una siffatta capacità di autofinanziamento è ininfluenza sull'attribuzione di compiti a carattere pubblico);
- e6) conclusivamente, un'entità investita di compiti a carattere pubblico tassativamente definiti dal diritto nazionale può considerarsi istituita per soddisfare specificatamente esigenze di interesse generale aventi carattere non industriale o commerciale, ai sensi della disposizione sopra citata, quand'anche essa sia stata creata non già sotto forma di amministrazione pubblica, bensì di associazione di diritto privato, e alcune delle sue attività, per le quali essa è dotata di una capacità di autofinanziamento, non abbiano carattere pubblico;
- f) quanto alla questione se il secondo dei criteri ex art. 2, par. 1, punto 4, lett. c), della direttiva n. 2014/24/UE debba essere interpretato nel senso che la gestione di una federazione sportiva nazionale deve considerarsi posta sotto la vigilanza di un'autorità pubblica (tenendo conto, da un lato, dei poteri di cui tale autorità è investita nei confronti di una federazione siffatta e, dall'altro, del fatto che gli organi fondamentali di detta autorità sono composti in via maggioritaria da rappresentanti dell'insieme delle federazioni sportive nazionali):
- f1) i criteri alternativi di cui alla citata disposizione rispecchiano tutti la stretta dipendenza di un organismo nei confronti dello Stato, delle autorità regionali o locali o di altri organismi di diritto pubblico;
- f2) il criterio relativo alla vigilanza sulla gestione si basa sulla constatazione di un controllo attivo idoneo a creare una dipendenza dell'organismo nei confronti dei poteri pubblici, equivalente a quella che esiste allorché è

soddisfatto uno degli altri due criteri alternativi, ciò che può consentire ai poteri pubblici di influire sulle decisioni del suddetto organismo in materia di appalti pubblici;

- f3) in linea di principio, un controllo a posteriori non soddisfa tale criterio, in quanto esso non consente ai poteri pubblici di influire sulle decisioni dell'organismo in questione in tale settore;
- f4) nel caso di specie il CONI costituisce un'organizzazione di vertice che mira innanzitutto a rivolgere alle federazioni sportive nazionali regole sportive, etiche e strutturali comuni in modo da inquadrare la pratica sportiva in modo armonizzato in accordo con le norme internazionali: esso esercita essenzialmente una funzione di regolazione e di coordinamento, sicché sembra doversi escludere che abbia il compito di ingerirsi nella gestione concreta delle federazioni sportive nazionali e nei rapporti che esse intrattengono con le strutture di base (club, associazioni, altre entità pubbliche o private, individui che desiderino praticare lo sport);
- f5) d'altronde, un'amministrazione pubblica, incaricata, essenzialmente, di dettare delle regole in materia sportiva, di verificare la loro corretta applicazione, non può essere considerata, di primo acchito, come un organo gerarchico capace di controllare e dirigere la gestione delle federazioni sportive nazionali, e ciò ancor meno nel caso in cui tali federazioni godano di autonomia di gestione;
- g) se si giungesse alla conclusione che il CONI "*controlla*" (nell'accezione ex art. 2, par. 1, punto 4, lett. c), direttiva n. 2014/24/UE) la gestione delle federazioni sportive nazionali come la FIGC, dette federazioni eserciterebbero, in ragione della loro partecipazione maggioritaria in seno ai principali organi collegiali deliberativi del CONI, un'influenza sull'attività del CONI stesso che controbilancerebbe il controllo di cui sopra; occorre tuttavia sottolineare come tale circostanza sarebbe pertinente soltanto qualora si potesse dimostrare che ciascuna delle federazioni sportive nazionali, considerata singolarmente, sia in grado di esercitare un'influenza significativa sul controllo di gestione esercitato dal CONI nei confronti della federazione stessa, con la conseguenza che tale controllo verrebbe neutralizzato e la federazione sportiva nazionale tornerebbe così ad avere il dominio sulla propria gestione, e ciò malgrado l'influenza delle altre federazioni sportive nazionali che si trovano in una situazione analoga;
- h) spetta, dunque, al giudice del rinvio verificare se i diversi poteri spettanti al CONI nei confronti della FIGC mostrino, nel complesso, l'esistenza di una dipendenza cui si accompagna una siffatta possibilità di influenza, e ciò sulla base anche di rilevanti specifici elementi secondo i quali:

- h1) sussiste il potere del CONI di riconoscere le federazioni sportive nazionali ai fini sportivi. Ne va verificato il ruolo in considerazione che: I) da un lato, il CONI fa applicazione, in tale contesto, di una normativa generale che è comune a qualsiasi entità sportiva associativa che miri a conseguire la personalità giuridica, ovvero sia destinataria, anche in forma minoritaria, di contributi pubblici; II) dall'altro lato il riconoscimento da parte del CONI è soltanto una tappa preliminare che concerne unicamente l'*iter* di riconoscimento a fini sportivi, tenendo presente che tutte queste federazioni vengono riconosciute uniformemente secondo le modalità e le condizioni dettate dalla normativa nazionale;
- h2) i criteri sulla base dei quali viene concesso (e revocato) il riconoscimento non si correlano in alcun modo ad aspetti di gestione della FIGC ma su condizioni generali che qualsiasi federazione sportiva nazionale deve soddisfare quali: I) organizzazione; II) rispetto di regole e di principi di base come il principio di democrazia interna o il principio di parità dei sessi e delle opportunità;
- h3) il CONI può definire unicamente regole di organizzazione ispirate al principio di democrazia interna che gli statuti delle federazioni devono rispettare, ma non può imporre a queste ultime regole di gestione dettagliate e pervasive;
- h4) il previo riconoscimento della FIGC ai fini sportivi non permette, di per sé, al CONI di esercitare, successivamente, un controllo attivo sulla gestione di tale federazione al punto di consentirgli di influire sulle sue decisioni in materia di appalti pubblici;
- h5) il CONI può adottare nei confronti delle federazioni sportive italiane atti di indirizzo, deliberazioni, orientamenti e istruzioni concernenti l'esercizio dell'attività sportiva disciplinata da dette federazioni (il giudice del rinvio deve verificare se ciò comporti o meno un intervento attivo nella gestione di tali federazioni al punto di poter influire sulle decisioni di queste ultime in materia di appalti pubblici);
- h6) il CONI può approvare ai fini sportivi gli statuti delle federazioni sportive nazionali (il giudice del rinvio deve verificare se il CONI avrebbe potuto imporre alla FIGC, al momento dell'approvazione dello statuto, modifiche tali che l'autonomia di gestione di tale federazione sarebbe stata ristretta);
- h7) il CONI approva i bilanci consuntivi e i bilanci di previsione annuali delle federazioni sportive nazionali (il giudice del rinvio deve verificare se esso si limiti a procedere ad un controllo puramente contabile dei bilanci consuntivi e dell'equilibrio del bilancio di previsione – il che non

indicherebbe l'esistenza di un controllo attivo sulla gestione di tali federazioni – oppure se tale controllo riguardi altresì la gestione in corso delle suddette federazioni);

- h8) il CONI stabilisce i contributi finanziari destinati alle federazioni sportive nazionali e di determinare specifici vincoli di destinazione per tali contributi (il giudice del rinvio deve verificare l'incidenza di tale potere sulla gestione concreta della FIGC nonché sulla capacità di quest'ultima di conservare il controllo sulle proprie decisioni in materia di affidamento di appalti, considerando: I) da un lato che i contributi pubblici sembrano essere ripartiti in base a categorie assai generali nell'ambito della dimensione pubblica dell'attività sportiva; II) dall'altro lato, nel caso particolare della FIGC, il finanziamento pubblico di tale federazione è comunque minoritario, dato che essa gode di una considerevole capacità di autofinanziamento);
- h9) il CONI nomina i revisori dei conti nelle federazioni nazionali (il giudice del rinvio deve verificare se tali revisori siano in grado di influire sulla politica di gestione della federazione suddetta, segnatamente in materia di appalti pubblici);
- h10) il CONI controlla l'esercizio delle attività a valenza pubblicistica affidate alle federazioni sportive nazionali (il giudice del rinvio deve verificare la portata di tali controlli sull'autonomia di gestione delle federazioni suddette e sulla loro capacità di decisione in materia di affidamento di appalti);
- h11) il CONI è titolare del potere di commissariare le federazioni sportive nazionali in caso di gravi irregolarità nella gestione, di gravi violazioni dell'ordinamento sportivo, di impossibilità di funzionamento di tali federazioni o di problemi di regolarità delle competizioni sportive (il giudice del rinvio deve verificare se si tratti di un semplice controllo di regolarità e non di una verifica della politica di gestione delle federazioni sportive nazionali, e se, indipendentemente dal carattere eccezionale del commissariamento, l'esercizio di tale potere non implichi un controllo permanente sulla gestione di tali federazioni);
- i) conclusivamente l'art. 2, par. 1, punto 4, lettera c), della direttiva n. 2014/24/UE deve essere interpretato nel senso che *“nel caso in cui una federazione sportiva nazionale goda, in virtù del diritto nazionale, di autonomia di gestione, la gestione di tale federazione può considerarsi posta sotto la vigilanza di un'autorità pubblica soltanto qualora da un'analisi complessiva dei poteri di cui tale autorità dispone nei confronti della federazione suddetta risulti che esiste un controllo di gestione attivo il quale, nei fatti,*

*rimette in discussione l'autonomia di cui sopra fino al punto di consentire all'autorità summenzionata di influire sulle decisioni della federazione stessa in materia di appalti pubblici. La circostanza che le varie federazioni sportive nazionali esercitino un'influenza sull'attività dell'autorità pubblica in questione in virtù della loro partecipazione maggioritaria in seno ai principali organi collegiali deliberativi di quest'ultima è rilevante soltanto qualora sia possibile dimostrare che ciascuna delle suddette federazioni, considerata singolarmente, è in grado di esercitare un'influenza significativa sul controllo pubblico esercitato da tale autorità nei confronti della federazione stessa, con la conseguenza che tale controllo venga neutralizzato e la federazione sportiva nazionale torni così ad avere il dominio sulla propria gestione, e ciò malgrado l'influenza delle altre federazioni sportive nazionali che si trovano in una analoga situazione”.*

III. – Per ulteriori approfondimenti si segnala quanto segue:

j) sulla nozione di organismo pubblico, estensione ad altri soggetti (società partecipate, soggetti che svolgono attività strumentali, ecc.) e conseguenti questioni di giurisdizione:

j1) Corte di giustizia UE, sez. V, 28 ottobre 2020, C-521/18, Pegaso Srl Servizi Fiduciari (oggetto della News US in data 20 novembre 2020), secondo cui *“L’articolo 13, paragrafo 1, della direttiva 2014/25/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sulle procedure d’appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali e che abroga la direttiva n. 2004/17/CE, dev’essere interpretato nel senso che si applica ad attività consistenti nella prestazione di servizi di portierato, reception e presidio varchi delle sedi dei prestatori di servizi postali, in quanto siffatte attività presentano un nesso con l’attività rientrante nel settore postale, nel senso che servono effettivamente all’esercizio di tale attività consentendone la realizzazione in maniera adeguata, tenuto conto delle sue normali condizioni di esercizio”* (il giudice del rinvio aveva sollevato dubbi interpretativi non solo con riferimento ai casi in cui Poste Italiane s.p.a. e le sue partecipate siano tenute o meno a svolgere procedure contrattuali ad evidenza pubblica, ma anche in relazione alla qualificabilità delle stesse società come organismi di diritto pubblico, questione, quest’ultima, ritenuta dal T.a.r. rilevante ai fini della sussistenza della giurisdizione del giudice amministrativo, pure revocata in dubbio dalle parti resistenti in primo grado);

j2) Corte di giustizia UE, sez. IV, 5 ottobre 2017, C-567/15, LitSpecMetin, in *Appalti & Contratti*, 2017, 10, 91, secondo cui *“l’art. 1, par. 9, 2° comma, direttiva 2004/18/Ce [...] deve essere interpretato nel senso che una società che, da un lato, è detenuta interamente da un’amministrazione aggiudicatrice la cui*

*attività consiste nel soddisfare esigenze di interesse generale e che, dall'altro, effettua sia operazioni per tale amministrazione aggiudicatrice sia operazioni sul mercato concorrenziale, deve essere qualificata come «organismo di diritto pubblico» ai sensi di tale disposizione, purché le attività di tale società siano necessarie affinché detta amministrazione aggiudicatrice possa esercitare la sua attività e, al fine di soddisfare esigenze di interesse generale, tale società si lasci guidare da considerazioni diverse da quelle economiche, circostanze che spetta al giudice del rinvio verificare; non incide, a tale riguardo, il fatto che il valore delle operazioni interne possa in futuro rappresentare meno del 90%, o una parte non essenziale, del fatturato totale della società»;*

- j3) Cons. Stato, sez. VI, 30 giugno 2011, n. 3892 (in *Foro amm.-Cons. Stato*, 2011, 2103), secondo cui: I) *“I bisogni non aventi carattere commerciale o industriale sono quelli che sono soddisfatti in modo diverso dall’offerta di beni o servizi sul mercato, e sono quei bisogni che lo stato preferisce soddisfare o direttamente, o attraverso altri soggetti nei confronti dei quali intende mantenere un’influenza dominante”*; II) *“L’assenza di un mercato di beni e servizi, in relazione a compiti di ordine pubblico assunti dallo stato, fa escludere il carattere commerciale o industriale dei bisogni”*; III) *“Stante il fatto che il Geie Tmb è un’emanazione delle due società costituite per il traforo del monte Bianco, una loro longa manus, ad esso si estendono gli obblighi di rispetto delle procedure di evidenza pubblica imposti alle società concessionarie; diversamente ragionando, si ammetterebbe per il concessionario di opera pubblica un comodo espediente per eludere gli obblighi di evidenza pubblica, mediante la creazione di nuovi soggetti cui affidare i propri compiti di gestore autostradale; inoltre, il Geie Tmb è suscettibile di autonoma qualificazione come organismo di diritto pubblico, considerata la sua personalità giuridica, il fine per cui è stato costituito secondo la convenzione italo-francese (creato ai fini esclusivi di: gestire, mantenere e rinnovare gli impianti necessari alla gestione del traforo) e il suo integrale finanziamento e controllo da parte delle due società concessionarie che a loro volta sono organismi di diritto pubblico”*; III) *“In applicazione della legge italiana, la giurisdizione si determina con riguardo allo stato di fatto e di diritto esistenti al momento di proposizione della domanda in giudizio (art. 5 c.p.c.), ma sono rilevanti i successivi mutamenti normativi, se comportino la giurisdizione sopravvenuta del giudice che ne era in ipotesi privo al momento della domanda; pertanto, la verifica della giurisdizione va condotta alla luce delle vigenti disposizioni attributive di giurisdizione al giudice amministrativo in materia di procedure di affidamento di contratti pubblici o in materia di pubblici servizi (art. 133 c.p.a., in cui sono trasfusi l’art. 33 d.leg. n. 80 del 1998, nel testo inciso dalla sentenza della corte costituzionale n. 204 del 2004, e l’art. 244 d.leg. n.*

163 del 2006, nel quale era a sua volta trasfuso l'art. 6 l. n. 205 del 2000)"; IV) "Che l'art. 133, 1° comma, lett. c), c.p.a. non si riferisca all'affidamento di appalti pubblici di servizi, bensì all'affidamento di servizi pubblici, si desume dal confronto di tale previsione con quella recata dalla successiva lett. e), n. 1, medesimo art. 133, 1° comma, c.p.a. (in cui è stato trasfuso l'art. 244 d.leg. n. 163 del 2006); in essa la giurisdizione del giudice amministrativo ha per oggetto le procedure di affidamento di pubblici lavori, servizi, forniture, svolte da soggetti comunque tenuti, nella scelta del contraente, all'applicazione del diritto comunitario, nazionale o regionale, in materia di procedure di evidenza pubblica; pertanto, mentre in caso di affidamento di un servizio pubblico (recte, servizio al pubblico), la giurisdizione del giudice amministrativo si determina prescindendo dalla natura soggettivo del soggetto affidante e della sussistenza di un dover di seguire procedure di evidenza pubblica, nel caso di affidamento di un appalto pubblico di servizi la giurisdizione si determina in applicazione dell'art. 133, 1° comma, lett. e), c.p.a. (nel caso di specie, si trattava dell'affidamento di un appalto pubblico di servizi, pertanto la verifica della giurisdizione andava condotta in applicazione dell'art. 133, 1° comma, lett. e), n. 1, c.p.a.)"; V) "Il Geie Tmb - quale organismo di diritto pubblico - è tenuto al rispetto delle procedure di evidenza pubblica nell'affidamento degli appalti di lavori, servizi, e forniture, con la conseguenza che sussiste la giurisdizione del giudice amministrativo sull'appalto di servizi per cui è processo";

- j4) Corte di giustizia CE, 10 aprile 2008, C-393/06, Ing. Aigner (in Foro it., 2009, IV, 183), secondo cui: I) "gli appalti aggiudicati da un «organismo di diritto pubblico» aventi ad oggetto le attività dei settori speciali di cui agli art. 3-7 della dir. 2004/17, debbono essere assoggettati alle procedure previste da questa direttiva; per contro, gli appalti relativi ad altre attività rientrano nell'ambito di applicazione della dir. 2004/18; ciascuna di tali due direttive trova comunque applicazione senza che abbia rilevanza la distinzione tra le attività che l'ente esercita per adempiere a «bisogni d'interesse generale» e quelle che pone in essere in condizioni di concorrenza; ciò anche in presenza di una contabilità intesa alla separazione dei settori di attività di tale ente, idonea ad evitare i finanziamenti incrociati tra tali settori"; II) "gli appalti aggiudicati da un ente avente la qualifica di organismo di diritto pubblico, ai sensi delle direttive 2004/17 e 2004/18, che hanno nessi con l'esercizio di attività di tale ente in uno o più dei settori considerati negli art. 3-7 direttiva 2004/17, debbono essere assoggettati alle procedure previste da tale direttiva; per contro, tutti gli altri appalti aggiudicati da tale ente in relazione con l'esercizio di altre attività rientrano nelle procedure previste dalla direttiva 2004/18; ciascuna di tali due direttive trova applicazione, senza distinzione tra le attività che il detto ente esercita per adempiere il suo compito di soddisfare bisogni

*d'interesse generale e le attività che esercita in condizioni di concorrenza, e anche in presenza di una contabilità intesa alla separazione dei settori di attività di tale ente, al fine di evitare i finanziamenti incrociati tra tali settori”;*

k) sulla c.d. teoria del contagio, tra le altre, Corte di giustizia CE, 15 gennaio 1998, C-44/96, (in *Foro it.*, 1998, IV, 133, con nota di GAROFOLI; *Urbanistica e appalti*, 1998, 431, con nota di VIVANI; *Giornale dir. amm.*, 1998, 437, con nota di GUCCIONE; in *Riv. giur. edilizia*, 1998, I, 664; *Riv. it. dir. pubbl. comunitario*, 1998, 725, con nota di GRECO e *Guida al dir.*, 1998, 5, 101, con nota di CARUSO), secondo cui:

k1) *“un’impresa che esercita attività commerciali e le cui quote siano detenute per la maggior parte da un’amministrazione aggiudicatrice non dev’essere considerata organismo di diritto pubblico ai sensi dell’art. 1, punto b), della direttiva 93/37, e pertanto amministrazione aggiudicatrice ai sensi di tale disposizione, per il solo motivo che sia stata istituita dall’amministrazione aggiudicatrice o che quest’ultima le trasferisca mezzi finanziari derivanti dalle attività che essa esercita per soddisfare bisogni di interesse generale aventi carattere non industriale o commerciale”;*

k2) *“un appalto pubblico di lavori non è soggetto alle disposizioni della direttiva 93/37 quando verte su un progetto che, già in origine, rientra integralmente nello scopo sociale di un’impresa che non costituisce amministrazione aggiudicatrice e quando gli appalti di lavori relativi a tale progetto siano stati attribuiti da un’amministrazione aggiudicatrice per conto di tale impresa”;*

l) sui requisiti dell’organismo di diritto pubblico:

l1) Corte di giustizia UE, sez. IV, 5 ottobre 2017, C 567/15, *LitSpecMet*, (in *Appalti & Contratti*, 2017, 10, 91), citata nella sentenza in rassegna, secondo cui: I) *“Ai termini dell’articolo 1, paragrafo 9, secondo comma, lettere da a) a c), della direttiva 2004/18, costituisce un «organismo di diritto pubblico» qualsiasi organismo che, in primo luogo, sia stato istituito per soddisfare specificatamente esigenze di interesse generale aventi carattere non industriale o commerciale, in secondo luogo, sia dotato di personalità giuridica e, in terzo luogo, la cui attività sia finanziata in modo maggioritario dallo Stato, dagli enti pubblici territoriali o da altri organismi di diritto pubblico, oppure la cui gestione sia soggetta al controllo di questi ultimi oppure il cui organo d’amministrazione, di direzione o di vigilanza sia costituito da membri dei quali più della metà è designata dallo Stato, dagli enti pubblici territoriali o da altri organismi di diritto pubblico”;* II) *“Come dichiarato costantemente dalla Corte, le condizioni enunciate da tale articolo hanno carattere cumulativo, di modo che, in assenza di una sola di tali condizioni, un organismo non può essere considerato «organismo di diritto*

*pubblico» e, pertanto, amministrazione aggiudicatrice ai sensi della direttiva 2004/18”;*

- 12) Corte di giustizia UE, sez. V, 12 settembre 2013, C-526/11, IVD (in *Dir. pubbl. comparato ed europeo*, 2014, 271, con nota di COLAPINTO; *Urbanistica e appalti*, 2014, 13, con nota di MAMELI; *Giur. it.*, 2014, 659, con nota di VICICONTE), citata nella sentenza in rassegna, secondo cui *“I tre criteri alternativi enunciati all’articolo 1, paragrafo 9, secondo comma, lettera c), della suddetta direttiva consistono tutti in una stretta dipendenza dall’autorità pubblica. Infatti, una simile dipendenza è tale da consentire a quest’ultima di influenzare le decisioni dell’organismo in questione in materia di appalti pubblici, il che determina la possibilità che considerazioni diverse da quelle economiche guidino tali decisioni, e in particolare il rischio che gli offerenti o i candidati nazionali siano preferiti, il che potrebbe creare quegli ostacoli alla libera circolazione dei servizi e delle merci, che l’applicazione delle direttive relative agli appalti pubblici intende precisamente evitare”;*
  - 13) Corte di giustizia UE, sez. VI, 12 dicembre 2002, C-470/99, *Universale Bau Ag* (in *Foro it.*, 2004, IV, 337), citata nella sentenza in rassegna;
  - 14) Corte di giustizia UE, 15 gennaio 1998, C-44/96, *Mannesmann*, citata nella sentenza in rassegna, in *Foro it.*, 1998, IV, 133, con nota di GAROFOLI;
- m) sulla neutralità della forma giuridica ai fini della configurazione dell’organismo di diritto pubblico:
- m1) Corte di giustizia UE, sez. V, 12 settembre 2013, C 526/11, IVD, cit.;
  - m2) Corte di giustizia CE, sez. VI, 15 maggio 2003, C-214/00, *Commissione/Spagna* (in *Giornale dir. amm.*, 2003, 897, n. CHITI; *Urbanistica e appalti*, 2003, 885 (m), con nota di CARANTA; *Cons. Stato*, 2003, II, 1073 con nota di ANTONUCCI; *Dir. proc. amm.*, 2003, 1155, con nota di LAZZARA; *Guida al dir.*, 2003, 26, 93, con nota di MEZZACAPO), citata nella sentenza in rassegna, secondo cui: I) *“il carattere di diritto privato di un organismo non costituisce un criterio atto ad escludere la sua qualificazione quale amministrazione aggiudicatrice”;* II) *“Inoltre, si deve sottolineare che l’effetto utile delle direttive [...] non sarebbe pienamente preservato qualora l’applicazione di tali norme ad un organismo che soddisfi le tre condizioni citate potesse essere esclusa per il solo fatto che, secondo il diritto nazionale cui è soggetto tale organismo, la sua forma e il suo regime giuridico rientrano nell’ambito del diritto privato”;*
  - m3) Corte di giustizia CE, 10 novembre 1998, C-360/96, *BFI Holding*, in *Foro it.*, 1999, IV, 0, citata nella sentenza in rassegna, secondo cui: I) *“al fine di assicurare piena efficacia al principio della libera circolazione, alla nozione di*

*amministrazione aggiudicatrice dev'essere data interpretazione funzionale"; II*  
*"tale esigenza esclude che possa essere operata una distinzione a seconda della forma*  
*giuridica delle disposizioni che istituiscono l'organismo ed individuano i bisogni*  
*per il cui soddisfacimento l'organismo stesso è istituito";*

- n) in relazione alla neutralità della forma giuridica sul versante dell'operatore economico: Corte di giustizia UE, sez. X, 11 giugno 2020, C-219/19, Parsec (in *Guida al dir.*, 2020, 34-35, 104, con nota di CASTELLANETA, oggetto della News US in data 1° luglio 2020 alla quale si rinvia per ogni ulteriore approfondimento);
- o) sulla rilevanza della forma giuridica nell'identificazione dell'ente pubblico: Cons. Stato, sez. VI, 29 giugno 2012, n. 3820 (in *Nuovo dir. amm.*, 2013, 1, con nota di LA GRECA);
- p) sulla necessità che la Corte di giustizia fornisca al giudice nazionale precisazioni dirette a guidarlo nella sua decisione (nella sentenza in rassegna, come si è detto, al fine di verificare il complessivo grado di dipendenza della FIGC dal CONI):
  - p1) Corte di giustizia UE, sez. IV, 2 maggio 2019, C 614/17, *Fundación Consejo Regulador de la Denominación de Origen Protegida Queso Manchego*, citata nella sentenza in rassegna, in *Dir. ind.*, 2019, 433, con nota di GRISANTI; *Dir. comunitario scambi internaz.*, 2019, 359 (m), con nota di CAPELLI, KLAUS;
  - p2) Corte di giustizia CE, sez. V, 27 febbraio 2003, C-373/00, *Adolf Truley GmbH*, in *Giur. it.*, 2003, 1687, con nota di CARANTA, citata nella sentenza in rassegna;
  - p3) Corte di giustizia CE, sez. V, 1° febbraio 2001, C-237/99, in *European Legal Forum*, 2000, 406, citata nella sentenza in rassegna;
- q) sull'interesse pubblico nell'attività svolta dalle federazioni sportive: Corte cost., 25 marzo 1976, n. 57 (in *Foro it.*, 1976, I, 1794), secondo cui *"lo sport è un'attività umana cui si riconosce un interesse pubblico tale da richiederne la protezione e l'incoraggiamento da parte dello Stato"*;
- r) in dottrina:
  - r1) sugli organismi di diritto pubblico R. DE NICTOLIS, *Appalti pubblici e concessioni*, Bologna, 2020, 168 ss.;
  - r2) sulla nozione di ente pubblico associativo: G. ROSSI, *Gli enti pubblici*, Bologna, 1991, 122; E. CANNADA-BARTOLI, *Una questione di giurisdizione in tema di enti pubblici associativi*, in *Giur. it.*, 1994, 6, 3, 431-434;
  - r3) sulla nozione europea di organismo di diritto pubblico: F. PATRONI GRIFFI, *Le nozioni comunitarie di amministrazione: organismo di diritto pubblico, impresa pubblica, società in house*, in *Serv. pubbl. e appalti*, 2006, 27-34; M.G. ROVERSI MONACO, *Le figure dell'organismo di diritto pubblico e dell'impresa pubblica nell'evoluzione dell'ordinamento*, in *Dir. e processo amm.*, 2007, 387; R.

GAROFOLI, *L'organismo di diritto pubblico*, in M. A. SANDULLI - R. DE NICTOLIS- R. GAROFOLI (a cura di), *Trattato sui contratti pubblici*, I, Milano, 2008, 555; A. CAVINA, *Organismo di diritto pubblico e settori speciali: l'interesse generale e il nesso di strumentalità*, in *Urbanistica e appalti*, 2019, 2, 216-228;

- r4) V. CERULLI IRELLI, *Prima lezione di diritto amministrativo*, Bari, 2021, 25, secondo cui *“Il principio del pluralismo istituzionale, che trova fondamentale applicazione nella distribuzione delle funzioni di governo tra gli enti territoriali, si articola anche nel riconoscimento ad alcuni settori della comunità generale, cioè ad alcune comunità di settore, della facoltà di darsi, nei limiti di legge e in base a principi costituzionali, delle organizzazioni di governo proprie, deputate all'esercizio di funzioni di cura di interessi della comunità st.*